

REGOLAMENTO (CEE) N. 3859/90 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1990****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/90⁽⁴⁾ ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 dicembre 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato per la qualità tipo a 28,11 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 336 dell'1. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1990, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.